

Determinazione n. 63/2005**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza dell'11 novembre 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2001 al 2004, nonché le annesse relazioni della Giunta Nazionale e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per gli esercizi dal 2001 al 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2001 al 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL *COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)* PER GLI ESERCIZI DAL 2001 AL 2004

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Natura ed assetto del CONI dopo le recenti riforme. – 4. Organi del CONI. – 5. Organizzazione territoriale del CONI. – 6. Federazioni sportive nazionali; Discipline sportive associate; Enti di promozione sportiva; Società ed Associazioni sportive. – 7. Modalità di gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane secondo il decreto-legge n. 138/2002 convertito nella legge n. 178/2002, integrato dalla legge n. 311/2004. – 8. Personale. – 9. Controlli interni. – 10. Disciplina contabile. – 11. Gestione finanziaria. – 12. Bilanci consuntivi. – 13. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1- PREMESSA

La Corte dei conti ha riferito sulla gestione del CONI fino all'esercizio finanziario 2000 ¹.

Con la presente relazione la Corte riferisce sulla gestione finanziaria del CONI relativa agli esercizi dal 2001 al 2004, nonché sugli eventi gestionali più significativi accaduti fino a data corrente.

¹ Il referto è stato recepito nell'atto parlamentare Doc XV vol.7 Legislatura XIII.

2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il contesto normativo di riferimento per il periodo considerato dal presente referto è quello contenuto nel decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nel decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, che ha modificato ed integrato il testo del precedente decreto, e negli artt. 4 ed 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'art. 4 dispone, fra l'altro, il trasferimento, mediante concessione, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni, compresa la riscossione dei relativi proventi, in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, con l'obbligo di versare al CONI stesso quanto di sua pertinenza. L'articolo 8 prevede, fra l'altro, la costituzione della società per azioni denominata "*CONI Servizi s.p.a.*". Occorre inoltre richiamare la legge 27 dicembre 2002, 289 (Legge finanziaria 2003), che, all'articolo 90, reca disposizioni in materia di "*attività sportiva dilettantistica*", e la legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cui art. 1, nei commi da 281 a 285, contiene la nuova disciplina sulla determinazione e sulle modalità di erogazione del finanziamento da parte dello Stato, tramite l'Amministrazione autonoma dei monopoli, a favore del CONI.

A tale normativa di rango primario ha fatto seguito lo statuto del CONI adottato dal Consiglio nazionale nella seduta del 15 novembre 2000, successivamente sostituito dal vigente statuto, adottato dal Consiglio nella seduta 23 marzo 2004, sulla base dell'art. 2 del decreto legislativo n. 242/1999, come modificato dal decreto legislativo n.15 del 2004. Nel corso dell'anno 2001 è stato emanato il regolamento di amministrazione e contabilità, approvato in via definitiva dal Ministero per i beni e le attività culturali in data 6 dicembre dello stesso anno, ora in corso di revisione. Nella seduta del 15 luglio 2004, il Consiglio nazionale ha approvato il nuovo "*Regolamento delle strutture territoriali del C.O.N.I.*" Nella stessa seduta è stato inoltre approvato il regolamento sui "*Criteri e le modalità per l'esercizio del controllo sulle Federazioni sportive nazionali e sulle Discipline sportive associate*".

Non vengono indicati gli estremi dei numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari che nello stesso periodo sono stati emanati per disciplinare materie attinenti a particolari branche del settore dello sport, in quanto non incidenti direttamente sulla materia trattata nel presente referto.

Nei singoli paragrafi sono richiamate, ove necessario, le disposizioni concernenti la specifica materia trattata.

3 - NATURA ED ASSETTO DEL CONI DOPO LE RECENTI RIFORME

3.1 - Natura giuridica del CONI

L'assetto organizzativo dell'ordinamento sportivo italiano è stato profondamente modificato dai decreti legislativi n. 242 del 1999 e n. 15 del 2004. Gli interventi si sono prevalentemente concentrati sull'organizzazione sportiva, sulla struttura e sulle funzioni del CONI.

In particolare, il decreto legislativo n.242/1999, come modificato dal decreto legislativo n.15/2004, ha apportato profonde modifiche all'ordinamento del CONI, ai rapporti tra CONI e federazioni sportive e al complesso delle relazioni tra i soggetti operanti nel settore dello sport.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 242/1999 conferisce al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) personalità giuridica di diritto pubblico e lo pone sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. L'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 15/2004, definisce il CONI *"Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate"*.

L'art. 1, comma 2, del nuovo statuto definisce il CONI *<<autorità di disciplina, di regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale>>*.

In base alle citate disposizioni, l'ordinamento del CONI, ente pubblico nazionale, chiamato a svolgere compiti e funzioni di pubblico interesse, è caratterizzato dalla presenza di soggetti privati, aventi natura associativa, che concorrono, secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto, alla formazione degli organi di governo dell'Ente stesso.

La base associativa del CONI è composta dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso, di cui sarà fatto un breve cenno nello specifico paragrafo.

Il settore sportivo nazionale risulta, pertanto, caratterizzato dalla presenza del CONI, ente pubblico nazionale ed autorità di disciplina, di regolazione e gestione delle attività sportive, intorno al quale operano le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate. Al CONI fanno capo, inoltre, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni e Società sportive, in quanto, come le Federazioni

sportive nazionali e le Discipline associate, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, sono tenuti ad adeguare i loro statuti ai principi fondamentali stabiliti dal CONI stesso.

Lo Statuto, definito il CONI autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, detta i principi cui l'azione dell'Ente deve uniformarsi e gli obiettivi cui deve tendere. Ne deriva un quadro all'interno del quale la dimensione propriamente agonistica, connessa anche alla presenza dell'Italia sul piano delle competizioni olimpiche ed internazionali, si affianca ad una dimensione sociale, improntata alla concezione dello sport come costume diffuso e funzionale al progresso civile e morale della nazione.

Si rinviene altresì la solenne affermazione che il CONI è dotato di autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione nel limite, peraltro, dell'armonizzazione con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale. Con il che, per un verso resta fermo il ripudio del cosiddetto sport di Stato e per altro verso viene ribadita la duplice appartenenza del CONI all'ordinamento nazionale ed a quello internazionale.

3.2 Funzioni e compiti del CONI

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 242/1999, il CONI cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport; in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Adotta misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive. Cura la promozione della massima diffusione della pratica sportiva. Assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

In linea generale, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, *<<il CONI svolge le proprie funzioni ed i propri compiti con autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale (CIO)>>*

Gli artt. 2 e 3 dello statuto disciplinano le funzioni del CONI, distinguendole, rispettivamente, in *"funzioni di disciplina e regolazione"* ed in *"funzioni di gestione"*.

Le funzioni di *disciplina* e regolazione consistono, prevalentemente, nella definizione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la

tutela della salute degli atleti, per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età, per la lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza, per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale, per assicurare che i giovani atleti ricevano una formazione educativa o professionale complementare alla loro formazione sportiva e per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo.

Le funzioni di *gestione* consistono: a) nella promozione della diffusione della pratica sportiva, avendo riguardo alle competenze delle regioni e degli enti locali; b) nella promozione e tutela dello sport giovanile; c) nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti; d) nella cura della preparazione degli atleti, dello svolgimento delle manifestazioni ed approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici e ad altre manifestazioni sportive; e) nella gestione delle attività connesse e strumentali all'organizzazione e al finanziamento dello sport.

A tali funzioni occorre aggiungere quella prevista dall'art. 12-bis del decreto legislativo n. 242/1999, riguardante l'impegno del CONI presso altri organismi sportivi nazionali ed internazionali per favorire lo sport dei disabili.

4 - Organi del CONI

4. 1- Composizione, durata e funzioni dei singoli organi

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 242/1999, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 15/2004, sono organi del CONI:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) La Giunta nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente ed i componenti degli organi collegiali, esclusi quelli di diritto, durano in carica quattro anni.

A - Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale si configura come assemblea dell'Ente, in quanto in esso sono rappresentate, con differenti pesi, le componenti del mondo dello sport. Il Consiglio, in considerazione dell'ampia e variegata composizione, tende a rappresentare gli interessi dell'intera realtà dello sport italiano. All'interno della struttura del CONI, il Consiglio rappresenta il massimo organo di indirizzo politico-amministrativo.

Il Consiglio nazionale, secondo l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 242/1999, è composto da componenti *di diritto* e da componenti *elettivi*. Sono componenti di diritto: a) il Presidente del CONI, che lo presiede; b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali; c) i membri italiani del CIO. Sono componenti *elettivi*: d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate; e) i rappresentanti dei presidenti e delle strutture territoriali del CONI; f) i rappresentanti degli Enti di promozione sportiva; g) i rappresentanti delle Discipline associate (che si sommano ai rappresentanti di cui alla lettera d); h) un rappresentante delle associazioni benemerite. L'art. 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo demanda allo statuto del CONI il compito di definire le procedure per la scelta dei componenti non di diritto del Consiglio nazionale.

Per quanto attiene alle funzioni del Consiglio nazionale, l'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n.242/1999, stabilisce, in via generale, che tale organo, *<<nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la*

diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali >> (meglio associate).

In particolare, i compiti del Consiglio nazionale sono indicati nel comma 2 dello stesso art. 5, come integrato dall'art. 1, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 15/2004. Gli stessi compiti sono indicati nell'art. 6, comma 4 dello Statuto.

Fra le attribuzioni del Consiglio rientra l'elezione del Presidente del CONI e dei componenti, non di diritto, della Giunta nazionale. Si tratta di un potere che deriva dalla natura associativa dell'Ente. Alle varie componenti associative che costituiscono la base dell'Ente è riconosciuto il diritto di concorrere, attraverso i rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio nazionale, alla scelta del Presidente e dei componenti, non di diritto, della Giunta nazionale. Il Presidente, eletto dal Consiglio nazionale, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Consiglio nazionale, a seguito delle elezioni tenutesi presso le Federazioni e alle conseguenti designazioni effettuate dalle Federazioni stesse, si è costituito l'8 maggio 2001, nella composizione prevista dal decreto legislativo n.242/1999, prima della riforma introdotta dal decreto legislativo n.15/2004. Nel corso dell'anno 2005 tale Consesso è stato rinnovato secondo la composizione prevista dalla nuova disciplina ed è costituito da 75 componenti.

B- La Giunta nazionale

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 242/1999, la Giunta nazionale è composta: a) dal Presidente del CONI, che la presiede; b) dai membri italiani del CIO; c) da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate; d) da un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva; e) da due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.

La Giunta nazionale, secondo la definizione contenuta nell'art. 7, comma 1, dello statuto, *<<è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI>>*. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, la Giunta *<<esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti>>*.

La Giunta esercita il controllo, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio nazionale, sulle Federazioni sportive nazionali, sulle Discipline associate e sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti. Il controllo su tali organismi attiene, secondo

quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo, *<<al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari...>>*, erogati dal CONI. Fra i compiti della Giunta va ricordato, inoltre, quello attinente alla definizione dei criteri e dei parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio con la società CONI Servizi s.p.a. La delibera, contenente tali criteri e parametri, *<<è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione>>*. (art. 7, comma 2, lettera a-bis, del citato decreto legislativo). La Giunta, tra le altre competenze, nomina il Segretario generale.

All'inizio dell'anno 2001, in concomitanza con l'esordio del quadriennio olimpico, sono state rinnovate le cariche elettive della Giunta nazionale.

All'inizio dell'anno 2005 è stata rinnovata la Giunta nazionale secondo la composizione prevista dalla disciplina contenuta nel decreto legislativo n.242/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 15/2004 ed è composta da 19 componenti.

C- Il Presidente

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 242/1999 - comma non modificato dal decreto legislativo n.15/2004- il Presidente del CONI *<<ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni >>* previste dal medesimo decreto legislativo. L'art. 8 dello statuto, oltre alle attribuzioni stabilite dalla citata disposizione, prevede altri compiti del Presidente che sono quelli tipici degli organi monocratici posti al vertice degli enti pubblici. In particolare, ai sensi della stessa norma statutaria, il Presidente convoca e presiede sia il Consiglio che la Giunta nazionale; ha la facoltà di formulare proposte alla Giunta nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa - non gli è riconosciuta analoga facoltà nei confronti del Consiglio nazionale, in quanto riservata alla Giunta nazionale nel suo complesso; ha il compito di trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto adottate dal Consiglio nazionale.

Nei casi di necessità ed urgenza, lo statuto riconosce al Presidente il potere di adottare i provvedimenti di competenza della Giunta, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima seduta della Giunta stessa (art. 8 statuto).